



COMUNE DI CASERTA

Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Entrate e Tributi

Ufficio Gestione Tributi e Concessionari

Oggetto: Obbligo dichiarativo ai fini della TASI

Con riferimento all'oggetto ed in particolare alle modalità di adempimento si forniscono i seguenti elementi di chiarimento.

In via preliminare, occorre precisare che ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la dichiarazione TASI deve essere redatta "su modello messo a disposizione dal comune". Pertanto, come emerge dalla norma in questione al comune è demandato esclusivamente l'onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.

In tal senso si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con la Risoluzione n. 3/DF del 25/3/2015 dove è altresì precisato che il modello di dichiarazione TASI deve essere emanato secondo le modalità previste per la dichiarazione IMU, ossia, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale.

Cio' premesso, si evidenzia che, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione della **dichiarazione TASI (30 Giugno)**, il MEF è intervenuto nuovamente sulla questione con la Circolare n. 2/DF del 3 Giugno 2015 precisando che per esigenze di semplificazione "non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU)", approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 Ottobre 2012". Ciò in quanto, attraverso la dichiarazione IMU il Comune è in grado di acquisire le informazioni necessarie per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'IMU che la TASI.

Riguardo ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione, aggiunge il MEF, un'applicazione rigorosa dell'articolo 1, comma 681, della L. n. 147 del 2013, in base al quale "nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria", comporterebbe che gli "occupanti" diversi dai titolari del diritto reale sull'immobile, che non hanno, quindi, finora presentato alcuna dichiarazione in materia di IMU, dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione ai fini della TASI.

Tuttavia, precisa ancora il MEF, in linea con quanto indicato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU (D.M. 30 ottobre 2012), la dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° Luglio 2010, poiché da tale data, al momento della registrazione del contratto devono essere comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali (ex art. 19, commi 15 e 16, D.L. n.78 del 2010) e, quindi, il Comune è in grado di conoscere le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

L'obbligo dichiarativo sussiste invece per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, salvo che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.

Per adempiere all'obbligo dichiarativo, i locatari o affittuari possono utilizzare il modello di dichiarazione IMU, precisando nella parte dedicata alle "Annotazioni" il titolo (ad esempio "locatario") in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2014 devono essere presentate entro il 30.06.2015 e le dichiarazioni per l'anno 2015 entro il 30.06.2016.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

Caserta, 10.6.2015

Responsabile Ufficio Tributi

F.Picozzi

Il Dirigente
Dott. F. Biondi